

Regolamento comunale dei posteggi pubblici

Art. 1 Definizione e catasto dei posteggi comunali

Secondo il presente regolamento sono pubblici i posteggi di proprietà comunale ad uso comune o ad esso concessi in gestione.

I posteggi comunali sono situati ai seguenti mappali:

- 270 RFD Muzzano, Centro Comunale
- 280 RFD Muzzano, via alla Selva
- 153 RFD Muzzano, Cimitero Comunale
- 167 RFD Muzzano, via Ciusaretta, nei pressi dell'imbocco di via al Ronco
- 263 RFD Muzzano, via Brusada, lungo la strada, sul lato opposto agli edifici.
- 772 RFD Muzzano, via Vignora, nei pressi dei contenitori interrati dei rifiuti
- 429 RFD Muzzano, posteggio di Aguzzo all'imbocco con la Strada Cantonale
- 83 RFD Muzzano, parcheggio alla Piodella
- 698 RFD Muzzano, posteggio lungo la strada Cantonale nei pressi della ditta Alberto Stierlin, particella di proprietà della Repubblica del Cantone Ticino e dato in gestione al Comune di Muzzano.

Art. 2 Uso

L'uso dei posteggi pubblici d'uso comune nella giurisdizione comunale può essere disciplinato secondo le seguenti modalità:

- a) senza limiti temporali di sosta;
- b) per il tramite del disco orario (zona blu) o con limiti temporali di sosta;
- c) dal pagamento per mezzo di parchimetri singoli o collettivi;
- d) da concessioni d'uso privato soggette a tassa, avuto riguardo della disponibilità di posteggi nel luogo

In luoghi discosti e poco frequentati e per casi di minima entità, il Municipio può derogare da quanto prescritto dai precedenti capoversi.

Art. 3 Pagamento

3.1 - orari

Nel caso e dove è previsto, il pagamento è dovuto:

- tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle 19.00.

Sono riservate le circostanze straordinarie fissate di volta in volta dal Municipio durante le quali può essere concesso il gratuito utilizzo.

3.2 - tassa parchimetri

A seconda del luogo e dei bisogni della circolazione, il Municipio fissa tramite Ordinanza la tassa di posteggio per mezzo di parchimetri, ciò entro i limiti ammessi nel presente Regolamento.

3.3. - *uso gratuito*

L'uso di posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito esclusivamente negli spazi appositamente designati e contrassegnati sul terreno.

art. 4 Autorizzazioni

4.1 - *in generale*

Per i domiciliati e i residenti nel Comune, le persone fisiche che esercitano attività lucrativa nella giurisdizione comunale o i proprietari di residenze secondarie, il Municipio può concedere, per veicoli fino a 3.5 ton, autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici in determinati settori, senza limitazione di tempo e contro il pagamento di una tassa in abbonamento.

L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo dei posteggi e non equivale alla garanzia di diritto all'occupazione allorché il posteggio risulta occupato.

Nei posteggi pubblici non è permesso lo stazionamento di rimorchi, rimorchi/carrelli per il trasporto di natanti, *roulottes* e *camper*. Per quanto concerne i rimorchi ed i rimorchi/carrelli per il trasporto di natanti il Municipio può concedere, su richiesta, l'autorizzazione allo stazionamento presso l'ex piazza di compostaggio di via Brusada ad Agnuzzo, secondo la disponibilità di spazio. Per questi stazionamenti il Municipio può richiedere il pagamento di una tassa in abbonamento.

4.2 - *autorizzazioni personali*

Hanno in principio diritto all'autorizzazione di cui all'art. 4.1:

- a) ogni domiciliato o residente nel Comune;
- b) i titolari e le maestranze, per i veicoli sino a 3.5 ton, se domiciliati fuori dal Comune ma che svolgono un'attività in aziende con sede nel Comune;
- c) i proprietari di abitazioni secondarie.

4.3 - *autorizzazioni temporanee*

Gli utenti di veicoli presenti in occasione di circostanze particolari (assemblee, conferenze, ecc.) d'interesse pubblico o generale possono ottenere autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Cancelleria comunale.

4.4 - *autorizzazioni trasmissibili*

Hanno diritto all'autorizzazione trasmissibile gli esercenti di alberghi o pensioni per i bisogni degli ospiti, limitatamente alle esigenze effettive.

Art. 5. Numero massimo autorizzazioni

Il numero massimo delle singole autorizzazioni cui all'art. 4 è stabilito annualmente dal Municipio tenuto conto della disponibilità dei posteggi, dei bisogni degli utenti che sostano per un periodo limitato di tempo e delle esperienze maturate negli anni precedenti.

Art. 6 Concessioni d'uso privato e relativa tassa.

L'uso di posteggi pubblici può essere dato in concessione d'uso privato avuto preliminarmente riguardo delle esigenze generali. Il Consiglio comunale stabilisce quali posteggi possono essere dati in concessione. La Concessione è rilasciata dal Municipio secondo le modalità fissate agli articoli 76 e successivi del Regolamento comunale.

Art. 7 Tasse

Il Municipio fissa tramite Ordinanza le tasse tenendo conto dei seguenti minimi e massimi:

a) parchimetri:

da un **minimo** di fr. 0.50 ad un **massimo** di fr. 1.00 all' ora per i posteggi definiti a pagamento.

b) autorizzazioni

	minimo franchi	massimo franchi
domiciliati e residenti nel Comune	50.-	100.- annui
maestranze non domiciliate con attività nel Comune	150.-	500.- annui
proprietari di abitazioni secondarie	120.-	360.- annui
abbonamento mensile	20.-	60.-
autorizzazioni per ospiti in alberghi e pensioni	150.-	500.- annui

c) autorizzazioni per rimorchi ed i rimorchi/carrelli per il trasporto di natanti

da un minimo di fr. 50.00 ad un massimo di fr. 150.00 annui.

La tassa annua è ridotta nella misura del 50% se l'autorizzazione è richiesta dopo il 1° luglio di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi "pro-rata temporis" e rimborsi.

Art. 8 Contrassegno

Gli abbonamenti annuali sono convalidati con l'emissione di un contrassegno da incollare in modo ben visibile dietro il parabrezza. Per gli abbonamenti mensili e le autorizzazioni per ospiti in alberghi, campeggi o pensioni è rilasciata una tessera indicante il periodo di validità. La tessera deve essere esposta in modo ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 9 Procedura

La richiesta per l'ottenimento delle autorizzazioni deve essere formulata in Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per il quale s'intende richiedere l'autorizzazione. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato.

Nel caso di domande eccedenti le disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

Art. 10 Deleghe e applicazione

Il Municipio, tramite ordinanza, stabilisce:

- le tasse di cui all'art. 7;
- le norme d'applicazione e di procedura del presente Regolamento;
- le zone di parcheggio a pagamento;
- le zone con disco orario.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 12 Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa e/o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 13 Diritto transitorio ed abrogazioni

Il presente Regolamento abroga ogni altra norma precedente e ogni altra disposizione con esso incompatibile o contraria.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 15-16 gennaio 2014

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione